

REGOLAMENTO (CE) N. 2415/94 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari del Pakistan, di Singapore, della Malaysia, dell'India e della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 7 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che, per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Massimali
40.0190	19	Pakistan	873 000 pezzi
40.0270	27	Pakistan	130 000 pezzi
40.0280	28	Singapore	55 000 pezzi
40.0310	31	Tailandia	337 000 pezzi
40.0720	72	India	95 000 pezzi
40.0970	97	Malaysia	11 t
40.1010	101	India	4 t

che, alla data del 1° luglio 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, categorie e origini in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 9 ottobre 1994, le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90, relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella, non sono più ammesse:

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.